



^{1bis} La base (valore 100 punti) dell'indice delle rendite secondo l'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS è costituita: a. dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice svizzero dei prezzi al consumo; b. dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali. ² L'Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici menzionati all'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell'articolo 212 OAVS.	
Art. 70 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all'UCC i dati necessari alla tenuta del registro centrale delle rendite. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.	<i>Art. 70</i> Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle prestazioni in denaro correnti Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all'UCC i dati necessari alla tenuta del registro delle prestazioni in denaro correnti. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.
Art. 71 Modo di pagamento ¹ ... ² Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenuta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.	<i>Art. 71 cpv. 3 (nuovo)</i> ³ I versamenti diretti secondo l'articolo 44 capoverso 1 LAVS sono effettuati mediante polizze di pagamento con numeri di riferimento.
II. Casse di compensazione professionali paritetiche	<i>II. Abrogata</i>
Art. 88 Nozione delle associazioni di salariati ¹ Sono considerate come associazioni di salariati nel senso dell'articolo 54 LAVS le associazioni che hanno la forma giuridica di un'associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero o di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del CO. ² Le organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti di salariati non possono domandare la partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa.	<i>Art. 88</i> <i>Abrogato</i>
Art. 89 Partecipazione delle organizzazioni della minoranza Se è costituita una cassa di compensazione paritetica, alle associazioni di salariati cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione deve esser reso possibile di partecipare, a loro richiesta scritta, all'amministrazione della cassa,	<i>Art. 89</i> <i>Abrogato</i>

sempreché esse approvino il regolamento della cassa e assumano la parte degli obblighi che ne derivano loro.	
Art. 90 Condizioni della partecipazione paritetica ¹ Le associazioni di salariati interessate devono provare all'Ufficio federale che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 54 capoverso 1 LAVS e nell'articolo 89 della presente ordinanza. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell'Ufficio federale i documenti necessari per la prova. ² Si può rinunciare, con il consenso delle associazioni di datori di lavoro, alla prova che le condizioni sono adempite, se le associazioni interessate di datori di lavoro e di salariati si accordano sulla costituzione di una cassa di compensazione paritetica. ³ Se le associazioni di datori di lavoro interessate contestano l'esattezza delle prove addotte dalle associazioni di salariati, il DFI decide se le condizioni della partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa sono o no adempite.	<i>Art. 90</i> <i>Abrogato</i>
Art. 91 Spese di amministrazione ¹ Se le associazioni interessate dei datori di lavoro e dei salariati non possono accordarsi sulla copertura delle spese di amministrazione di una cassa di compensazione paritetica, le associazioni dei salariati devono assumere la metà di tali spese. ² La cassa di compensazione non può prelevare dai singoli salariati l'aliquota delle spese di amministrazione dovuta dalle associazioni dei salariati.	<i>Art. 91</i> <i>Abrogato</i>
Art. 99 Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti ¹ Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gennaio 1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l'entrata in vigore della LAVS e, in seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensazione oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente. ² La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misura in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione sono approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fondono. ³ Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il consenso dell'Ufficio federale, partecipare in qualsiasi momento all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò appaia indicato dalle circostanze particolari. ⁴ Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere modificato in ogni tempo, con il consenso dell'Ufficio federale, a patto che i mutamenti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione. ⁵ La trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una cassa di compensazione paritetica o viceversa, nonché la partecipazione di altre associazioni di salariati all'amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di	<i>Art. 99 cpv. 5</i> ⁵ La partecipazione di altre associazioni di salariati all'amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall'amministrazione di una cassa di

salariati dall'amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1. ⁶ L'Ufficio federale assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasformazione di casse di compensazione esistenti.	compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.
Art. 101 Contenuto ¹ Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni. ² Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell'articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su: a. la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all'obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all'articolo 97 ...; b. la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro carica; c. la ripartizione dell'eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione.	<i>Art. 101 cpv. 2</i> ² <i>Abrogato</i>
Art. 102 In generale ¹ Il comitato direttivo della cassa stabilisce il proprio regolamento interno. ² Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall'associazione che lo ha nominato. ³ Il gerente della cassa non può essere membro del comitato direttivo della cassa.	<i>Art. 102 cpv. 2 e 3</i> ² Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall'associazione che lo ha nominato. È fatto salvo l'articolo 72b lettere f e g LAVS. ³ <i>Concerne soltanto il testo tedesco.</i>
Art. 105 Rappresentanza delle associazioni di salariati ¹ Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 88. ² Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi. ³ Per la prova relativa alla determinazione del numero dei salariati e dell'appartenenza degli stessi all'associazione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 90 capoverso 1. ⁴ Il Tribunale arbitrale decide delle controversie relative al diritto di rappresentanza delle associazioni di salariati giusta l'articolo 54 capoverso 3 LAVS. Sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.	<i>Art. 105 cpv. 1, 3 e 4</i> ¹ Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che hanno la forma giuridica di un'associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero o di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti CO e cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione. ³ Le associazioni di salariati interessate devono provare all'UFAS che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell'UFAS i documenti necessari per la prova. ⁴ <i>Abrogato</i>
Art. 106 ¹ Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un'attività lucrativa	<i>Art. 106 cpv. 1</i> ¹ <i>Abrogato</i>

indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale; ove le circostanze lo giustificano, l'Ufficio federale può consentire eccezioni. ² I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione. ³ Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.	
--	<i>Art. 107a (nuovo)</i> Riserve di liquidazione ¹ L'ammontare delle riserve in grado di coprire i costi derivanti da uno scioglimento (riserve di liquidazione) è calcolato in funzione del numero dei casi di rendita e dei conti individuali gestiti dalla cassa di compensazione. ² L'UFAS stabilisce le modalità di calcolo esatte.
--	<i>Art. 108a (nuovo)</i> Organizzazione dell'istituto delle assicurazioni sociali Se fanno parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali secondo l'articolo capoverso 1^{bis} LAVS, la cassa di compensazione e l'ufficio AI sono organizzati quali divisioni a sé stanti.
--	<i>Art. 109a (nuovo)</i> Commissione amministrativa Nella commissione amministrativa dell'istituto cantonale delle assicurazioni sociali i rappresentanti del Governo cantonale o dell'Amministrazione cantonale non possono rappresentare la maggioranza.
Art. 116 Compiti delle agenzie ¹ Alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti: a. dare informazioni; b. ricevere e trasmettere la corrispondenza; c. distribuire i moduli e i testi legali; d. collaborare al regolamento dei conti; e. collaborare all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle rendite straordinarie; f. collaborare all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;	<i>Art. 116 cpv. 1 e 2</i> ¹ Se istituiscono agenzie delle casse di compensazione cantonali, i Cantoni ne disciplinano i compiti nel decreto cantonale di cui all'articolo 61 capoverso 1 LAVS.

g. collaborare all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi. Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti. ² Alle agenzie delle casse di compensazione professionali incombono in ogni caso i compiti enumerati nel capoverso 1 lettere a a d. Il regolamento della cassa può prevedere altri compiti. ³ Se a un'agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all'occorrenza, rettificarle.	² Se istituiscono agenzie, le casse di compensazione professionali ne disciplinano i compiti nel regolamento della cassa.
Art. 126 Disposizioni particolari Se dall'affiliazione di tutto un gruppo professionale dell'industria a domicilio a una cassa di compensazione deriva una sensibile semplificazione amministrativa e una migliore applicazione dell'assicurazione, il DFI può obbligare una cassa di compensazione a riscuotere i contributi e a pagare le rendite per tutti i membri di questo gruppo professionale.	<i>Art. 126</i> <i>Abrogato</i>
Art. 130 Condizioni per l'assegnazione di altri compiti ¹ I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di compensazione: a. compiti inerenti all'assicurazione sociale; b. compiti che servono alla previdenza professionale e sociale; c. compiti che servono alla formazione e al perfezionamento professionale; oppure d. ulteriori compiti senza scopo di lucro che vanno a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici. ² L'assegnazione di questi compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.	<i>Art. 130 cpv. 2</i> ² Se delegano compiti alle casse di compensazione, i Cantoni disciplinano esplicitamente, in appositi decreti cantonali, la revisione e la presentazione dei rapporti.
Art. 132 Disposizioni particolari ¹ Le casse di compensazione ricevono un'indennità per l'adempimento dei compiti loro assegnati. Per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento di tali compiti non possono essere impiegati né i contributi per le spese di amministrazione né i sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti secondo l'articolo 69 LAVS. ² Le revisioni delle casse secondo l'articolo 68 capoverso 1 LAVS devono essere estese anche agli altri compiti delegati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Se parte di questi compiti è stata delegata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro conformemente all'articolo 68 capoverso 2 LAVS si estende pure all'adempimento di tali compiti.	<i>Art. 132 cpv. 2</i> ² Le revisioni delle casse secondo l'articolo 68a LAVS devono essere estese anche agli altri compiti delegati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Se parte di questi compiti è stata delegata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro secondo l'articolo 68b LAVS si estende pure all'adempimento di tali compiti.
Art. 132^{bis} Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse di compensazione ¹ L'autorizzazione per l'esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, previste all'articolo 63 capoverso 5 LAVS, è rilasciata dall'Ufficio federale.	<i>Art. 132^{bis} cpv. 1</i> ¹ L'approvazione per l'esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, prevista all'articolo 63b capoverso 1 LAVS, è data dall'UFAS.

² La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall'associazione fondatrice e deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da prendere in vista del mantenimento dell'obbligo del segreto e della custodia degli atti e enunciare i principi determinanti la remunerazione per l'adempimento dei compiti. ³ L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se l'esecuzione dei compiti tramite terzi ostacola o compromette l'applicazione regolare dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.	
--	<i>Art. 132^{quater} (nuovo)</i> Sistema di gestione dei rischi ¹ La direzione della cassa documenta sistematicamente in un elenco i rischi e la loro valutazione nonché le decisioni su come affrontarli. ² Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva annualmente l'elenco dei rischi e, se del caso, ordina l'adozione di provvedimenti.
--	<i>Art. 132^{quinqies} (nuovo)</i> Sistema di gestione della qualità ¹ La direzione della cassa stabilisce per scritto le modalità, l'ampiezza, il grado di dettaglio e gli obiettivi della gestione della qualità. ² Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva lo stato di attuazione una volta all'anno e, se del caso, ordina l'adozione di provvedimenti.
--	<i>Art. 132^{sexies} (nuovo)</i> Sistema di controllo interno ¹ La direzione della cassa stabilisce per scritto le modalità, l'ampiezza, il grado di dettaglio e gli obiettivi del sistema di controllo interno. Esso deve comprendere tutti i settori di attività. ² Lo svolgimento dei controlli deve essere documentato. ³ Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva annualmente il sistema di controllo interno e, se del caso, ordina l'adozione di provvedimenti.
--	<i>Art. 132^{septies} (nuovo)</i> Garanzia di un'attività irreprendibile ¹ Il competente organo di nomina emana le prescrizioni sulla garanzia di un'attività irreprendibile delle persone di cui all'articolo 66a LAVS. ² Occorre in particolare tenere conto di: a. iscrizioni nel casellario giudiziale; b. attestati di carenza di beni; c. referenze di precedenti datori di lavoro. ³ Il competente organo di nomina valuta il rispetto delle prescrizioni a intervalli regolari, ma almeno ogni cinque anni.
--	<i>Art. 132^{octies} (nuovo)</i> Relazioni d'interesse ¹ Le relazioni d'interesse delle persone di cui all'articolo 66a LAVS devono essere rilevate dal competente organo di nomina, documentate presso la cassa di compensazione e verificate annualmente.

	² La cassa di compensazione può pubblicare le relazioni d'interesse.
	<i>Titolo prima dell'art. 141^{sexies}</i> H^{quater}. Sistema d'informazione per la trasmissione di moduli
--	<i>Art. 141^{sexies} (nuovo)</i> ¹ Il sistema d'informazione secondo l'articolo 71 capoverso 4^{bis} LAVS consente agli assicurati di compilare elettronicamente i moduli per rivendicare il diritto alle prestazioni secondo l'articolo 29 capoverso 2 LPGa. ² L'UCC trasmette in modo automatizzato agli organi esecutivi competenti i moduli in forma strutturata e leggibile elettronicamente. ³ Il sistema d'informazione contiene tutti i dati necessari per rivendicare il diritto alle prestazioni che sono stati registrati direttamente dagli assicurati.
	<i>Titolo prima dell'art. 141^{septies}</i> H^{quinqies}. Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d'informazione
--	<i>Art. 141^{septies} (nuovo)</i> ¹ Gli organi esecutivi comunicano immediatamente all'UFAS eventuali danni e limitazioni significative nel funzionamento dei sistemi, in particolare in seguito a ciberincidenti o falle di sicurezza, e gli fanno rapporto sulla loro risoluzione. ² Le comunicazioni secondo il capoverso 1 non sostituiscono le notifiche di violazioni della sicurezza dei dati all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo la legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati o alle autorità cantonali preposte alla protezione dei dati secondo le leggi cantonali in materia di protezione dei dati.
Art. 142 Estensione ¹ L'obbligo del regolamento dei pagamenti e dei conti si estende a tutti i contributi dovuti da chi è tenuto a pagarli sia come assicurato, sia come datore di lavoro; esso si estende anche ai contributi alle spese di amministrazione. I contributi devono, di regola, essere compensati con le rendite alle quali la persona tenuta a pagare i contributi aveva diritto durante il periodo di conteggio o con quelle che essa ha pagato ai suoi salariati nel corso di tale periodo. ... ² Se alla cassa di compensazione sono stati affidati altri compiti, nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con l'approvazione dell'Ufficio federale, essere comprese nel conteggio, a condizione che ciò non complichino il regolamento dei conti. ³ ...	<i>Art. 142 cpv. 2</i> ² Se alla cassa di compensazione sono stati delegati altri compiti conformemente all'articolo 63a capoverso 1 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con l'approvazione dell'UFAS, essere compresi nel conteggio, a condizione che ciò non complichino il regolamento dei conti.
--	<i>Art. 155a (nuovo)</i> Conto d'amministrazione degli istituti delle assicurazioni sociali

	¹ Se vi è un istituto delle assicurazioni sociali secondo l'articolo 61 capoverso 1^{bis} LAVS, questo deve tenere un bilancio e un conto d'amministrazione separati per ciascuna divisione e per l'organo direttivo superiore comune. ² L'organo direttivo superiore può rifatturare alle divisioni che gli sono subordinate soltanto le spese che hanno un nesso diretto con i loro compiti e che sorgerebbero anche in mancanza di una struttura direttiva superiore. ³ Le spese per altri compiti sono a carico del Cantone.
Art. 158^{bis} Sussidi del Fondo di compensazione per i calcoli anticipati della rendita di vecchiaia, per l'incasso e per le procedure di risarcimento del danno ¹ Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione: a. 110 franchi per ogni calcolo anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 58; b. 80 franchi per ogni domanda di continuazione ai sensi dell'articolo 88 LEF; c. 700 franchi per ogni richiesta di risarcimento del danno secondo l'articolo 52 capoverso 1 LAVS fatta valere nei confronti di uno o più datori di lavoro tenuti al risarcimento; l'indennità non è versata per i casi risolti mediante transazione. ² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell'esecuzione e del controllo.	<i>Art. 158^{bis} cpv. 1 lett. b^{bis} (nuova)</i> ¹ Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione: b. ... - b^{bis}. 70 franchi per ogni domanda di fallimento secondo l'articolo 166 LEF e 210 franchi per ogni procedura di fallimento chiusa con una decisione del giudice del fallimento secondo l'articolo 268 capoverso 2 LEF; c. ...
Art. 159 Regola Conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l'anno mediante revisioni. La prima revisione dev'essere fatta nel corso dell'anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell'anno di esercizio.	<i>Art. 159</i> Regola Per le casse di compensazione vanno svolte tre revisioni secondo l'articolo 68a LAVS, con un rapporto separato per ciascuna di esse: a. una revisione principale; b. una revisione di chiusura; c. una verifica dei sistemi d'informazione.
Art. 160 Estensione ¹ L'estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione. ² Le revisioni devono estendersi in particolare alla contabilità, al regolamento dei conti, all'applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all'organizzazione interna della cassa di compensazione. L'Ufficio federale può impartire agli uffici di revisione istruzioni in merito.	<i>Art. 160</i> Estensione ¹ L'estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione. ² La revisione principale deve comprendere la verifica dell'applicazione materiale del diritto, del regolamento dei conti e dell'organizzazione interna della cassa di compensazione. Essa deve essere effettuata nel corso dell'anno d'esercizio. ³ La revisione di chiusura deve comprendere la verifica del conto annuale, della corretta imputazione dei costi ai compiti delegati e dell'impiego conforme alla legge dei contributi per le spese di amministrazione e dei sussidi secondo l'articolo 69 capoverso 3 LAVS. ⁴ La verifica dei sistemi d'informazione deve comprendere la valutazione dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS. Può essere effettuata simultaneamente a una delle altre verifiche o indipendentemente da essa.

	⁵ L'UFAS emana istruzioni in merito.
--	<i>Art. 160^{bis} (nuovo)</i> Revisione dell'esecuzione dei compiti delegati ¹ L'UFAS emana istruzioni per le revisioni dell'esecuzione dei compiti delegati alle casse di compensazione. ² Le istruzioni per le revisioni contengono le prescrizioni per la presentazione dei rapporti.
Art. 161 Revisione delle agenzie ¹ Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione. ² Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che non adempiono soltanto i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1, devono essere controllate sul posto almeno una volta l'anno. L'estensione della revisione va adeguata ai compiti affidati alle singole agenzie. ³ Le agenzie che adempiono unicamente i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1 devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni. ⁴ Previa approvazione dell'Ufficio federale, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 a 3 sono applicabili alle singole agenzie.	<i>Art. 161 cpv. 2-4</i> ² Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che emanano decisioni autonomamente, devono essere controllate sul posto almeno una volta l'anno. L'estensione della revisione va adeguata ai compiti delegati alle singole agenzie. ³ <i>Abrogato</i> ⁴ Previa approvazione dell'UFAS, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 e 2 sono applicabili alle singole agenzie.
Art. 162 Norma ¹ Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all'articolo 68 capoverso 2 primo periodo LAVS è effettuato in linea di massima sul posto. L'ufficio di revisione può rinunciare al controllo sul posto, se ha accesso ai dati e ai documenti necessari per via elettronica. ² Se un datore di lavoro passa da una cassa a un'altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa. ³ Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli e di stabilire i periodi di controllo. A tal fine tiene conto in particolare del risultato dell'ultimo controllo e della valutazione costante dei rischi relativa al datore di lavoro in questione. Il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro. ⁴ L'Ufficio federale impartisce alle casse di compensazione istruzioni sulle modalità dei controlli.	<i>Art. 162 cpv. 1</i> ¹ Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all'articolo 68b LAVS è effettuato in linea di massima sul posto. L'organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro può rinunciare al controllo sul posto, se ha accesso ai dati e ai documenti necessari per via elettronica.
Art. 163 Estensione ¹ L'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verifica. ² Il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una verifica efficace e da permettere l'accertamento di eventuali lacune.	<i>Art. 163 cpv. 1</i> ¹ L'organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verifica.

³ I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono emanare decisioni né impartire ordini. Possono assumere anche funzioni consultive.	
III. Uffici di revisione e di controllo	III. Requisiti per l'ufficio di revisione e il capo revisore
Art. 164 Regola ¹ Le casse di compensazione, nonché le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoverso 1, devono essere controllate da uffici di revisione che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 68 capoverso 3 LAVS (detti qui di seguito «Uffici di revisione esterni»). ² Le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoversi 2 e 3, nonché i datori di lavoro, possono essere controllati da servizi speciali delle casse di compensazione (detti qui di seguito «Uffici di revisione interni»).	<i>Art. 164</i> Regola I requisiti di cui all'articolo 68 capoverso 4 LAVS sono disciplinati negli articoli 11n–11q dell'ordinanza del 22 agosto 2007 sui revisori.
Art. 165 Condizioni per il riconoscimento ¹ Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti: a. le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei datori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la contabilità, le prescrizioni della LPGa e della LAVS e le loro disposizioni d'esecuzione nonché le istruzioni dell'Ufficio federale; b. le persone che devono eseguire le revisioni e i controlli devono dedicare la loro attività in modo principale a lavori di revisione e, se sono salariate, essere legate da un contratto di lavoro all'ufficio di revisione o, nei casi indicati nell'articolo 164 capoverso 2, alla cassa di compensazione; c. la revisione è diretta da persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (LSR). Queste persone possono svolgere il mandato per sette esercizi annuali al massimo e rinnovarlo solo dopo un'interruzione di tre anni d'esercizio. ² Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempiere inoltre le condizioni seguenti: a. sono imprese di revisione abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla LSR; b. per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell'articolo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l'anno; l'Ufficio federale può autorizzare eccezioni, a condizione che l'ufficio di revisione provi altrimenti la qualità del suo lavoro; c. essi devono impegnarsi ad annunciare all'Ufficio federale le attività esercitate oltre alla revisione e ai controlli e, volta per volta, gli eventuali cambiamenti; d. essi devono impegnarsi a mettere tutti i documenti a disposizione dell'Ufficio federale e a fornire a questo tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'adempimento delle condizioni del riconoscimento.	<i>Art. 165</i> <i>Abrogato</i>

³ Gli uffici di revisione interni devono occuparsi in modo preponderante di revisioni e di controlli ed essere indipendenti dalla direzione della cassa riguardo all'esercizio della loro attività. Essi non possono essere organizzati nel seno delle agenzie. ⁴ Gli uffici di revisione esterni e interni possono, verso adeguata remunerazione, eseguire contemporaneamente altre revisioni e controlli per conto dell'associazione o del Cantone, qualora ciò permetta una revisione più razionale e non pregiudichi l'esecuzione regolare delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.	
Art. 166 Procedura per il riconoscimento e revoca dello stesso ¹ Gli uffici di revisione esterni, che intendono farsi riconoscere, devono presentare una domanda scritta all'Ufficio federale e provare che adempiono le condizioni del riconoscimento. La domanda di riconoscimento degli uffici di revisione interni dev'essere presentata dalla cassa di compensazione. ² L'Ufficio federale decide del riconoscimento degli uffici di revisione. La sua decisione dev'essere notificata per iscritto. ³ Il riconoscimento dev'essere revocato quando l'ufficio di revisione non adempie più le condizioni del riconoscimento, non offre più la garanzia di esecuzione regolare e oggettiva delle revisioni e dei controlli o non osserva, malgrado intimazioni, le istruzioni impartite dalle autorità.	<i>Art. 166</i> <i>Abrogato</i>
Art. 167 Indipendenza e astensione ¹ Gli uffici di revisione devono essere indipendenti dalla direzione delle associazioni fondatrici della cassa di compensazione sottoposta a revisione, nonché dai datori di lavoro da controllare. ² Quando essi hanno ragioni di dubitare che esista questa indipendenza, gli uffici di revisione o le persone incaricate di eseguire le revisioni o i controlli devono astenersi. I motivi di astensione sono in particolare: a. una rilevante partecipazione finanziaria o di natura analoga all'associazione fondatrice, all'azienda da controllare o a un'azienda concorrente; b. un contratto di lavoro o un rapporto di mandato, che non concerna l'esecuzione di una revisione o di un controllo, con il datore di lavoro da controllare o con un'impresa concorrente.	<i>Art. 167</i> <i>Abrogato</i>
Art. 168 Mandato di revisione ¹ Gli uffici di revisione devono essere incaricati di eseguire la revisione delle casse o i controlli dei datori di lavoro entro un termine che sarà fissato dall'Ufficio federale. Il mandato a un ufficio di revisione esterno deve sempre estendersi almeno a un anno di esercizio. ² Le casse di compensazione devono annunciare i loro uffici di revisione all'Ufficio federale.	<i>Art. 168</i> <i>Abrogato</i>
Art. 169 Rapporti di revisione e di controllo	<i>Art. 169 cpv. 4</i>

¹ Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto. ² I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto. ³ I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo. ⁴ I rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all'Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri duplicati devono essere inviati direttamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.	⁴ I rapporti di revisione devono essere trasmessi all'UFAS entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri esemplari devono essere inviati direttamente all'UCC, alla cassa di compensazione e alle sue associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.
--	IIIa. Spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro
Art. 170 Tariffa ¹ Le indennità dovute agli uffici di revisione esterni sono fissate in una tariffa che sarà compilata dal DFI, previa consultazione degli interessati. ² Le spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro sono considerate come spese di amministrazione delle casse di compensazione. ³ Laddove, con un comportamento contrario ai suoi obblighi, il datore di lavoro complica l'esecuzione di un controllo, segnatamente allorché non iscrive i salari e altre indicazioni richieste ai sensi dell'articolo 143 capoverso 2 OAVS, o procede a dette iscrizioni soltanto in modo incompleto, o se tenta di sottrarsi al controllo, la cassa di compensazione può addossargli le spese supplementari cui essa va incontro.	<i>Art. 170, rubrica e cpv. 1</i> ¹ <i>Abrogato</i>
Art. 171 ¹ L'Ufficio federale può, all'occorrenza, eseguire esso stesso revisioni complementari delle casse o farle eseguire dall'UCC o da un ufficio di revisione riconosciuto. ² L'Ufficio federale è competente a ordinare i controlli conformemente all'articolo 68 capoverso 2 in fine LAVS.	<i>Art. 171 cpv. 2</i> ² L'UFAS è competente a ordinare i controlli conformemente all'articolo 72b lettera d LAVS.
Art. 174 Compiti ¹ All'UCC incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 133^{bis}, 134^{ter}–134^{quinquies}, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti: a. ...	<i>Art. 174 cpv. 1 lett. d, e, i e j</i> ¹ All'UCC incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 133^{bis}, 134^{ter}–134^{quinquies}, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:

b. ... c. riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell'evento assicurato; d. trarre dagli annunci fatti in conformità dell'articolo 140 capoverso 2 e dal registro delle prestazioni correnti le informazioni necessarie richieste dall'Ufficio federale; e. ricevere in consegna gli avvisi di morte inviati dagli uffici dello stato civile e inoltrarli alla cassa di compensazione, se gli avvisi riguardano i beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro centrale; f. gestire un registro centrale di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non riscuotono una rendita AVS o AI; g. confrontare i dati secondo l'articolo 93 LAVS; h. gestire il servizio di pseudonimizzazione di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali. ^{1bis} L'UCC confronta i dati dell'assicurazione contro la disoccupazione forniti dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di conteggio con quelli forniti dalle casse di compensazione. Nell'anno successivo al periodo di conteggio, trasmette ogni mese alla SECO i dati risultanti dal confronto, la prima volta entro il 15 aprile e l'ultima volta entro il 15 novembre. ² ... ³ L'UCC stende ogni anno un rapporto particolareggiato sull'adempimento dei compiti che a esso incombono in virtù del primo capoverso e lo trasmette all'Ufficio federale.	d. trarre dagli annunci fatti in conformità dell'articolo 140 capoverso 2 e dal registro delle prestazioni in denaro correnti le informazioni necessarie richieste dall'UFAS; e. comunicare alle casse di compensazione le date di decesso figuranti nel registro degli assicurati, se gli avvisi riguardano beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro delle prestazioni in denaro correnti; i. garantire la protezione dei dati e la sicurezza dei dati conformemente alla legislazione federale sulla protezione dei dati, all'ordinanza del 27 maggio 2020 sui ciber-rischi e alle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019 sulla sicurezza TIC nell'Amministrazione federale, per quanto concerne i registri che gestisce; j. conservare i dati per dieci anni dopo l'estinzione dell'ultimo diritto a una prestazione; successivamente, i dati vengono distrutti, se è certo che questi non saranno più necessari per prestazioni concesse successivamente; l'UFAS disciplina i dettagli.
Art. 176 DFI e Ufficio federale ¹ Il DFI è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 76 LPGa e dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale. Esso può affidare determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente. ² L'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari, impartire ai servizi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni che ne garantiscano l'uniformità. ³ ... ⁴ L'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'UCC e provvede all'impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'UCC sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze. ⁵ ...	<i>Art. 176, rubrica, nonché cpv. 1 e 2</i> Autorità di vigilanza ¹ L'autorità di vigilanza di cui all'articolo 72 LAVS è l'UFAS. ² <i>Abrogato</i>
Art. 178 Rapporti di gestione delle casse di compensazione Le casse di compensazione devono presentare ogni anno all'Ufficio federale, in conformità delle istruzioni da esso impartite, un rapporto di gestione. ...	<i>Art. 178</i> <i>Abrogato</i>
Art. 180 Amministrazione da parte di un commissario	<i>Art. 180 cpv. 1, 2 e 4</i>

¹ L'amministrazione da parte di un commissario conformemente all'articolo 72 capoverso 3 LAVS dev'essere ordinata dal DFI nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni legali e delle istruzioni delle autorità. ² Il DFI nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l'organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze. ³ Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle istruzioni dell'Ufficio federale. Le spese derivanti dall'amministrazione da parte di un commissario sono a carico della cassa di compensazione. ⁴ L'amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per il DFI.	¹ <i>Abrogato</i> ² In caso di amministrazione da parte di un commissario conformemente all'articolo 72b lettera h LAVS, l'UFAS nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l'organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze. ⁴ L'amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per l'UFAS.
--	<i>Art. 209^{quater} (nuovo)</i> Spese di accesso al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati Gli assicuratori contro gli infortuni e l'assicurazione militare secondo l'articolo 50b capoverso 1 lettere c e d LAVS versano all'UCC un emolumento che copre le spese effettive per l'accesso online al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati.
Art. 211 Affrancatura in blocco ¹ L'affrancatura in blocco comprende le tasse ed i diritti per gli invii postali e versamenti interni delle casse di compensazione e dell'UCC. Essa può essere estesa anche ad altri organi, come pure agli invii postali e versamenti delle casse di compensazione concernenti i compiti che sono loro conferiti secondo l'articolo 63 capoverso 4 LAVS. ² L'Ufficio federale, d'intesa con l'unità aziendale Postfinance della Posta Svizzera, prescrive i particolari d'applicazione. ³ Gli abusi sono puniti, come l'elusione della tassa, in conformità dell'articolo 62 della legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste.	<i>Art. 211</i> Tasse postali e tasse di pagamento ¹ Le tasse ed i diritti per gli invii postali e i versamenti interni, nonché all'estero in virtù di accordi bilaterali, derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti presso le casse di compensazione e l'UCC sono finanziati dal Fondo di compensazione AVS. ² L'assunzione delle tasse e dei diritti può essere estesa ai compiti delegati secondo l'articolo 63a LAVS, se questi sono svolti insieme con un invio secondo il capoverso 1. Le tasse e i diritti derivanti esclusivamente da questi compiti delegati devono essere finanziati a carico dei medesimi. ³ L'UFAS, d'intesa con le unità aziendali interessate della Posta Svizzera, prescrive i particolari d'applicazione.
Art. 211^{bis} Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS per l'informazione degli assicurati ¹ Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d'importanza nazionale. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento di tali campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne. ² L'ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende dalla natura e dall'importanza del progetto in questione.	<i>Art. 211^{bis} cpv. 3</i> ³ <i>Abrogato</i>

³ Il DFI approva l'importo da devolvere alle campagne informative. Il consiglio di amministrazione di compensswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) è previamente consultato.	
Art. 211^{quater} Indennità per spese di esecuzione irrecuperabili ¹ Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conformemente all'articolo 68 LEF se il debitore non le paga ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni. ² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell'esecuzione e del controllo.	<i>Art. 211^{quater} cpv. 1</i> ¹ Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conformemente all'articolo 68 LEF se è comprovato che il debitore non le paga.
--	<i>Art. 211^{quinquies} (nuovo)</i> Assunzione delle spese per i sistemi d'informazione ¹ Le spese per sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale sono assunte dal Fondo di compensazione AVS, se sono adempiute le seguenti condizioni: a. i sistemi d'informazione comportano agevolazioni per gli organi esecutivi, gli assicurati o i datori di lavoro nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 63 LAVS; b. i sistemi d'informazione servono allo scambio di informazioni tra più organi esecutivi; c. i sistemi d'informazione possono essere sviluppati o gestiti dall'UCC in modo centralizzato ed economico. ² L'UFAS verifica l'adempimento delle condizioni e decide in merito all'assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS.
Ordinanza sui revisori (OSRev)	
	<i>Sostituzione di un'espressione</i> <i>In tutta l'ordinanza «sezione» è sostituito con «capitolo».</i>
<i>Titolo prima dell'art. 1</i> Sezione 1: Abilitazione per la prestazione di servizi di revisione	<i>Titolo prima dell'art. 1</i> Capitolo 1: Abilitazione per la prestazione di servizi di revisione Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 11 Sufficiente assicurazione contro i rischi di responsabilità ¹ Un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a titolo di responsabilità civile per il controllo di società di interesse pubblico, ha stipulato un'assicurazione per danni patrimoniali o garanzie finanziarie equivalenti. ² La copertura assicurativa annua in caso di danni patrimoniali deve essere pari almeno agli importi seguenti: a. 5 milioni di franchi se l'onorario per la revisione è superiore a 20 milioni di franchi;	<i>Art. 10a</i> <i>Ex art. 11</i>

b. 2 milioni di franchi se l'onorario per la revisione è compreso fra 10 e 20 milioni di franchi; c. 1 milione di franchi in tutti gli altri casi. ³ Sono determinanti tutti gli onorari che l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale ha registrato nel suo ultimo conto annuale approvato, per servizi di revisione forniti a società di interesse pubblico. ⁴ Il capoverso 2 lettera c si applica alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale che non hanno registrato alcun onorario versato da società di interesse pubblico. ⁵ In singoli casi l'autorità di sorveglianza può aumentare l'importo di copertura se non è adeguato all'attività commerciale, ai rischi a essa connessi e alla gestione dei rischi. ⁶ L'autorità di sorveglianza determina nei singoli casi quali garanzie finanziarie sono da considerare equivalenti ai sensi del capoverso 1. ⁷ L'impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve comunicare immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni modifica del contratto di assicurazione. L'obbligo di comunicazione vale per analogia anche per le garanzie finanziarie equivalenti.	
Art. 12 Effetti della decisione di abilitazione ¹ Il richiedente può fornire servizi di revisione previsti dalla legge soltanto dopo che l'autorità di sorveglianza ha emanato una decisione di abilitazione. ² L'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale e di perito revisore comprende anche l'abilitazione a fornire servizi di revisione per i quali il diritto federale prevede requisiti specialistici meno severi. ^{2bis} L'abilitazione di un'impresa di revisione o di un auditor responsabile rilasciata per un determinato ambito di vigilanza non autorizza allo svolgimento di una verifica ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari in un altro ambito di vigilanza. ^{2ter} L'abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in uno degli ambiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a–c autorizza anche a eseguire verifiche dell'osservanza delle disposizioni della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD) e della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari nell'ambito di vigilanza interessato. ³ Prima della decisione di abilitazione non è permesso utilizzare denominazioni quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato», «auditor responsabile abilitato», «impresa di revisione abilitata», «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» o «società di audit abilitata».	<i>Art. 10b</i> <i>Ex art. 12</i>
Art. 14 Obbligo di cooperazione L'autorità di sorveglianza può esigere dalle persone e dalle imprese che, sulla base dell'iscrizione nel registro di commercio e dell'attività esercitata o pubblicizzata, potrebbero sottostare alla LSR, ogni documento e chiarimento necessari a valutare se l'attività soggiace a un'abilitazione.	<i>Art. 10c</i> <i>Ex art. 14</i>

Art. 15 Comunicazione in caso di revoca dell'abilitazione Se l'autorità di sorveglianza revoca a tempo determinato o indeterminato l'abilitazione a una persona fisica o a un'impresa di revisione, ne informa gli uffici competenti del registro di commercio e, se del caso, la borsa e le autorità di sorveglianza che, secondo l'iscrizione nel registro di commercio, hanno concesso un'abilitazione fondata su una legge speciale.	<i>Art. 11</i> <i>Ex art. 15</i>
--	<i>Titolo prima dell'art. 11a</i> Sezione 2: Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari
Art. 11a Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari	<i>Art. 11a, rubrica</i> Abilitazione
Art. 11h Perfezionamento ¹ I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 11d–11f, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri: a. il perfezionamento comprende gli ambiti di verifica definiti per ogni ambito di vigilanza ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 5 novembre 2014 sugli audit dei mercati finanziari; b. i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un'ora; c. ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone. ² È computata l'effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione. ³ Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.	<i>Art. 11h cpv. 1 lett. d (nuova)</i> ¹ I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 11d–11f, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri: ... d. per i corsi svolti in forma virtuale è effettuato un controllo dell'apprendimento.
--	<i>Titolo prima dell'art. 11m</i> Sezione 3: Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
--	<i>Art. 11m (nuovo)</i> Abilitazione L'autorità di sorveglianza rilascia l'abilitazione a imprese di revisione nonché ad auditor responsabili per eseguire le verifiche conformemente agli articoli 68 e 68a della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), se questi adempiono i requisiti di cui agli articoli 11n–11p.
--	<i>Art. 11n (nuovo)</i> Organizzazione sufficiente Un'impresa di revisione è organizzata in modo sufficiente per eseguire verifiche conformemente alla LAVS se: a. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati secondo l'articolo 11m;

	b. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell'abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica di casse di compensazione o agenzie secondo l'articolo 161 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; c. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l'articolo 730c CO.
--	<i>Art. 11o (nuovo)</i> Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale ¹ L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di casse di compensazione AVS e agenzie se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. 250 ore di revisione nel quadro di revisioni principali nei sei anni precedenti l'inoltro della domanda di abilitazione; b. 200 ore di revisione nel quadro di revisioni di chiusura nei sei anni precedenti l'inoltro della domanda di abilitazione; c. 12 ore di perfezionamento nell'ambito di attività dell'articolo 68a capoverso 2 lettere a, b ed e LAVS nei tre anni precedenti l'inoltro della domanda di abilitazione. ² Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche se per gli ultimi tre anni può dimostrare di soddisfare i requisiti seguenti: a. in media 40 ore di revisione nel quadro di revisioni principali e 30 ore di revisione nel quadro di revisioni di chiusura; e b. 12 ore complessive di perfezionamento nell'ambito di attività dell'articolo 68a capoverso 2 lettere a e b LAVS.
--	<i>Art. 11p (nuovo)</i> Perfezionamento Per il perfezionamento per i compiti di cui all'articolo 68a capoverso 2 lettere a, b ed e LAVS si applica l'articolo 11h capoversi 1 lettere b e c, 2 e 3.
--	<i>Art. 11q (nuovo)</i> Revoca dell'abilitazione ¹ L'autorità di sorveglianza può revocare l'abilitazione a tempo determinato o indeterminato a una persona fisica abilitata o a un'impresa di revisione abilitata che non adempie più le condizioni per l'abilitazione di cui agli articoli 11n–11p. ² Se le condizioni per l'abilitazione possono essere ristabilite, la revoca è dapprima comminata. ³ Se la revoca dell'abilitazione è sproporzionata, l'autorità di sorveglianza la ammonisce per scritto.
	<i>Art. 12, 14 e 15</i>

	<i>Abrogati</i>
--	<i>Art. 51e</i> Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.2023 ¹ Le abilitazioni per la verifica secondo la LAVS rilasciate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali secondo il diritto anteriore restano valide e vengono iscritte dall'autorità di sorveglianza nel registro dei revisori. Dopo due anni vengono automaticamente soppresse e cancellate dal registro dei revisori, se non è rilasciata un'abilitazione secondo il nuovo diritto in base alle condizioni di cui agli articoli 11n–11p. ² Le domande di abilitazione di imprese di revisione e di auditor responsabili in merito alle quali l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha preso una decisione all'entrata in vigore della modifica del ... sono valutate dall'autorità di sorveglianza secondo il nuovo diritto.
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)	
	<i>Art. 18a</i> Scambio elettronico di dati L'autorità di vigilanza di un'assicurazione sociale può disciplinare il formato e il canale per la trasmissione elettronica di dati tra gli assicuratori e le autorità federali. Nel farlo tiene conto di standard attuali riconosciuti.
Art. 18a Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti.	<i>Art. 18a^{bis}</i> <i>Ex art. 18a</i>
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)	
Art. 54 Contabilità e revisione ¹ La contabilità è tenuta dalla cassa di compensazione del Cantone sede dell'ufficio AI. La contabilità dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è tenuta dalla Cassa svizzera di compensazione. ² La cassa di compensazione tiene una contabilità separata per l'ufficio AI. Sono contabilizzati separatamente anche i contributi e le prestazioni dell'assicurazione, da una parte, e le spese di gestione dell'ufficio AI conformemente all'articolo 67 capoverso 1 lettera a LAI, dall'altra. L'UFAS emana istruzioni in proposito. ³ Gli articoli 159, 160 e 164–170 OAVS si applicano per analogia alla revisione della contabilità degli uffici AI. In deroga all'articolo 160 capoverso 2 OAVS, il controllo dell'applicazione materiale delle disposizioni legali nell'ambito dell'articolo 64a capoverso 1 lettera a LAI è effettuato dall'UFAS.	<i>Art. 54 cpv. 3</i> ³ Gli articoli 159 lettere b e c nonché 160 capoversi 1 e 3–5 OAVS si applicano per analogia alla revisione della contabilità degli uffici AI.
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG)	
<i>Ingresso</i>	<i>Ingresso</i>

visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),	visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoversi 2 e 3, 59a e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),
--	<i>Art. 12b (nuovo)</i> Finanziamento dello scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS ¹ Alla fine dell'anno civile il fondo di garanzia preleva un contributo a copertura delle spese che deve assumere per la trasmissione di informazioni riguardanti i dati personali dei beneficiari di rendite presso ogni istituto di previdenza che presenta richieste all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS tramite l'Ufficio centrale del 2° pilastro. ^{2°} Il fondo di garanzia indica separatamente le spese derivanti dallo scambio di informazioni.
--	<i>Art. 12c (nuovo)</i> Versamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS Alla fine dell'anno civile il fondo di garanzia versa un contributo all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS a copertura delle spese che quest'ultimo deve sostenere per la ricerca di dati personali di beneficiari di rendita, la trasmissione di queste informazioni e l'utilizzo del suo sistema informatico a tal fine da parte dell'Ufficio centrale del 2° pilastro.
Art. 14 Sistema di contribuzione ¹ Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati: a. le sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP); b. gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un istituto di previdenza (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP); c. gli indennizzi alle casse di compensazione AVS (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP). ^{1bis} Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, e, f e g LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP. ² Le basi di calcolo dei contributi sono fissati per l'anno civile per il quale i contributi sono dovuti.	<i>Art. 14 cpv. 1^{bis}</i> ^{1bis} Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, d, e, f, g e i LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.
Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)	
Art. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza ¹ Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco degli istituti su cui vigila. ² L'elenco contiene: a. il registro della previdenza professionale di cui all'articolo 48 LPP; b. la lista degli istituti di previdenza non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale.	<i>Art. 3 cpv. 3</i>

³ Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nella lista va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a. ⁴ L'elenco è pubblico ed è pubblicato in Internet.	³ Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare il numero d'identificazione delle imprese, la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nell'elenco va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.
Art. 6 Costi ¹ I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti: a. dalla vigilanza sul sistema e dall'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza; b. dalla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore; c. dalle prestazioni fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la Commissione di alta vigilanza e per la segreteria. ² I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti. ³ La Commissione di alta vigilanza fissa l'importo della tassa di vigilanza annuale di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 in base ai costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente.	<i>Art. 6 cpv. 3</i> ³ La Commissione di alta vigilanza determina i costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente e li imputa alle tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1.
Art. 7 Tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza ¹ La tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza per l'esercizio si compone di: a. una tassa di base di 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza che sottostà alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio; b. una tassa supplementare. ² La tassa supplementare copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di alta vigilanza, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti della tassa di base e degli emolumenti. Essa ammonta al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza. ³ La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza alle autorità di vigilanza nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. ⁴ Il giorno di riferimento per la rilevazione del numero degli istituti di previdenza, degli assicurati attivi e delle rendite versate è il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio in questione. ⁵ Per gli istituti di previdenza in liquidazione, la tassa viene prelevata l'ultima volta per l'esercizio in cui è emessa la decisione di liquidazione.	<i>Art. 7</i> Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza ¹ La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. ² Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio. ³ La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. ⁴ <i>Abrogato</i> ⁵ <i>Abrogato</i>
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)	
--	<i>Titolo prima dell'art. 17</i>

	Sezione 3b. Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite
--	<i>Art. 17 (nuovo)</i> Netta preponderanza di beneficiari di rendite ¹ Un effettivo è considerato avere una netta preponderanza di beneficiari di rendite se i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite, compresi i relativi accantonamenti tecnici, ammontano almeno al 70 per cento della totalità dei capitali di previdenza dell'effettivo da trasferire. ² La data di riferimento per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è il momento convenuto per il rilevamento. ³ La valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell'istituto di previdenza trasferente. Nella valutazione il perito tiene conto dell'andamento dell'effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti, casi d'invalidità e uscite fino alla data convenuta per il rilevamento.
--	<i>Art. 17a (nuovo)</i> Finanziamento sufficiente ¹ Un effettivo è considerato finanziato in misura sufficiente se il patrimonio di previdenza da trasferire per l'effettivo copre: a. il capitale di previdenza dell'effettivo da trasferire; b. gli accantonamenti tecnici per l'effettivo da trasferire; e c. una riserva di fluttuazione di valore sufficiente. ² La riserva di fluttuazione di valore dell'effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno alla riserva di fluttuazione di valore dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo. ³ Se un istituto che calcola la riserva di fluttuazione di valore separatamente per ogni datore di lavoro affiliato rileva l'effettivo in qualità di cassa pensioni affiliata, la riserva di fluttuazione di valore dell'effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno al valore posto come obiettivo dall'istituto per ciascuna cassa pensioni affiliata oppure se vi è una garanzia corrispondente, analoga a quella di cui all'articolo 58 capoverso 2 lettera a. ⁴ La data di riferimento per la valutazione del finanziamento sufficiente è il momento convenuto per il rilevamento. ⁵ La valutazione del finanziamento sufficiente è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo. Nella valutazione il perito tiene conto dell'andamento dell'effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti nonché di casi pendenti e latenti. ⁶ L'istituto di previdenza che rileva l'effettivo deve esigere una nuova valutazione, se tra il momento della valutazione del finanziamento sufficiente e l'emanazione della decisione: a. il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell'effettivo da trasferire registrano una variazione pari o superiore al 10 per cento; o b. il grado di copertura dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo secondo il capoverso 2 ha registrato una variazione pari o superiore al 10 per cento.
	<i>Titolo prima dell'art. 18</i>

	Sezione 4: Prestazioni dell'assicurazione
Art. 48 Valutazione Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono calcolate in base al rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP.	<i>Art. 48</i> Valutazione Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono stabilite in base al calcolo attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 52e LPP.
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno	
Art. 42 Disposizioni applicabili Se la LIPG e la presente ordinanza non stabiliscono altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni del capo quarto come pure degli articoli 34–43, 200–203, 205–211, 212 ^{bis} e 213 OAVS.	<i>Art. 42</i> Disposizioni applicabili Se la LIPG e la presente ordinanza non stabiliscono altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni dei capi quarto e sesto come pure degli articoli 34–43 e 205–212 ^{bis} OAVS.